



ANPRI

Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca
Aderente alla CIDA Funzione Pubblica

Via Casilina 3L - 00182 Roma
Email: anpri@anpri.it

Tel. 06.7012656
<http://www.anpri.it>

Fax 06.7012666.

Data: 11 ottobre 2011
Prot. 95/2011

Al Ministro IUR
Ai Presidenti/Commissari degli Enti del comparto ricerca
Ai Direttori Generali degli Enti del comparto ricerca
Al Presidente e al Direttore Generale dell'INAIL

Oggetto: normativa per le missioni all'estero di ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca

In relazione alla normativa in oggetto, questa Organizzazione intende innanzitutto rappresentare il disagio dei ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca provocato dalle modifiche alla normativa sulle missioni all'estero dei pubblici dipendenti introdotte dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; tali modifiche, infatti, improntate ad una mera logica di contabilità finanziaria, stanno creando grosse difficoltà alle attività proprie delle categorie in questione, per le quali la missione all'estero costituisce un ordinario strumento di lavoro. Infatti, se da una parte la partecipazione a convegni internazionali ed i soggiorni presso Istituzioni di ricerca estere sono connaturati alla stessa attività di ricerca, dall'altra la presenza italiana a meeting internazionali e riunioni di lavoro all'estero è diventata ormai indispensabile per permettere la partecipazione dei nostri Enti di ricerca a progetti internazionali, in particolare quelli finanziati dalla Unione Europea, che portano nel nostro Paese preziosi finanziamenti.

Rinresce quindi constatare come, da parte delle istanze istituzionali dalle SS.VV. rappresentate, sia finora mancata una voce alta e concertata a sostegno delle suddette esigenze. Si fa pertanto pressante appello perché un tale intervento sia attuato nel più breve tempo possibile.

L'ANPRI deve altresì riscontrare da parte delle Amministrazioni degli Enti di ricerca un comportamento in materia sempre restrittivo nei confronti dei ricercatori e tecnologi, fino al punto di ignorare e non applicare correttamente la normativa in vigore.

Va innanzitutto rilevato che, alla luce anche delle modifiche apportate dall'art. 29 comma 15 della Legge n. 240 del 30/12/2010 all'art. 6 comma 12 del DL 78/2010, quest'ultimo recita ora testualmente: *"Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati."*

La locuzione *"Il presente comma"* esclude necessariamente dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 6 comma 12 (taglio del 50% delle spese di missione rispetto al 2009, abolizione della diaria per missioni all'estero e della indennità chilometrica) le spese di missione effettuate *dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati*, come del resto appare del tutto corretto in quanto realizzare un risparmio su simili finanziamenti equivarrebbe ad appropriarsi di risorse altrui. A tal proposito si rileva altresì che la circolare del Ministero dell'Economia e della finanza n. 40 del 23/12/2010 ha esteso tale esenzione ai fondi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti erogati anche da altri Enti pubblici. Citiamo ancora testualmente: *"Si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare*

delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese di missione, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati." Si rileva in particolare che tali disposizioni reintroducono *ipso facto* la diaria per tutte le missioni estere finanziate con finanziamenti esterni all'Ente.

Nello specifico delle missioni svolte dai ricercatori e tecnologi, occorre inoltre richiamare che la relativa disciplina contrattuale ha fissato le norme in materia di missioni nel CCNL 1988-90, recepito nel DPR 171/91; tali norme sono state confermate ad ogni successiva tornata contrattuale attraverso apposite clausole di salvaguardia e sono pertanto tuttora pienamente vigenti.

Nella fattispecie, l'art. 25 del DPR 171/91 recita, al comma 2: ***"Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato."*** Pertanto, per determinare il corretto trattamento di missione di ricercatori e tecnologi del comparto ricerca occorre rifarsi alla disciplina contrattuale vigente per i dirigenti dello Stato, da ultimo all'art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'Area I della Dirigenza.

In particolare, della equiparazione operata dal richiamato art. 25 del DPR 171/91, tuttora vigente, va tenuto conto ai fini della applicazione del Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri *"Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero"*, per quanto riguarda il trattamento di missione di cui all'art. 1 con rimborso documentato di spese alberghiere, di vitto (da determinarsi quindi in conformità alla tabella B - classe 1), di trasporto urbano o di taxi.

Si invitano le Amministrazioni degli Enti del comparto ricerca al rispetto delle norme vigenti, sopra richiamate, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi ai quali la scrivente Organizzazione non potrà che fornire adeguato sostegno.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale ANPRI-CIDA

Bruno Betrò

